



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'Istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

A tutto il personale Docente

A tutto il personale ATA

OGGETTO: attività di controllo green pass dal 01 settembre 2021

- VISTO l'ex art.9-ter del D.L. 52/2021, come convertito dalla legge 87/2021, introdotto dall'art.1, comma 6 del D. L. n. 111 del 06 agosto 2021;
- VISTO il comma 1 del suddetto articolo per il quale è fatto obbligo di verifica della certificazione Green Pass a tutto il personale scolastico prima della presa di servizio in presenza;
- VISTA la nota MIUR del capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n.1237 del 13 agosto 2021;
- VISTO il Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 recante *“Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”* all'art. 9-ter recita che *“dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, **tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19**”*.
- VISTO il protocollo sulla sicurezza sottoscritto in data 14 agosto 2021 dal MIUR con le organizzazioni sindacali;
- VISTA la Circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 del Ministero della salute;
- NELLE MORE di disposizioni attuative di cui al DPCM di prossima emanazione e apposita Circolare ministeriale;

SI EMANANO

le seguenti disposizioni organizzative:

A decorrere dal 01 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, tutto il personale scolastico (docente ed ATA) è **tenuto a possedere ed esibire all'ingresso del posto di lavoro**

apposito Green Pass (GP), mostrando il QR Code del proprio certificato verde COVID-19, preferibilmente in formato digitale oppure cartaceo, ed esibendo contestualmente il proprio documento d'identità.

Il dipendente che non esibirà il suddetto GP non potrà assumere servizio e risulterà *assente ingiustificato* per i primi 4gg. Nei suoi confronti si potrà applicare una sanzione amministrativa pecuniaria depenalizzata da 400,00 a 1.000,00 euro, con raddoppio in caso di reiterazione. Il mancato possesso e/o la mancata esibizione del GP da parte del personale scolastico, a decorrere dal quinto giorno di assenza, è considerata *assenza ingiustificata* e determina la *sospensione del rapporto di lavoro* con mancata erogazione della retribuzione ed altri compensi o emolumenti comunque denominati.

Rilascio del Green Pass

Si ricorda che il rilascio del Green Pass può avvenire al verificarsi delle seguenti condizioni:

- aver completato il ciclo vaccinale;
- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da almeno 15 giorni;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti.

Modalità di controllo del green pass

Sulla base delle vigenti indicazioni ministeriali, la verifica del GP avverrà tramite l'applicazione adottata a livello nazionale "APP VerificaC19" con la seguente modalità:

1. La Certificazione è richiesta all'interessato dal collaboratore scolastico incaricato della verifica, al momento dell'ingresso nel plesso scolastico (tutto il personale è pregato di presentarsi in tempo utile per effettuare il controllo prima dell'inizio delle attività lavorative quotidiane);
2. Il dipendente mostra il relativo QR Code al verificatore (preferibilmente in formato digitale o in alternativa in formato cartaceo leggibile dalla APP);
3. L'applicazione "VERIFICA C19" legge il QR Code, ne estrae le informazioni, procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato e con la verifica della validità della Certificazione, mostrando graficamente al verificatore l'effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa.

Per il rispetto della privacy, ai fini della verifica da parte dell'operatore, occorre esibire solo e soltanto il QR Code e, nel caso di impossibilità di identificazione personale, il documento di identità necessario per verificare che il GP esibito sia effettivamente quello del dipendente.

Certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19

Con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021, il Ministero della Salute ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 viene omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. La certificazione di esenzione dalla vaccinazione

anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n.105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono validi anche i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali. Salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito e dovrà contenere:

1. i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
2. la dicitura "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 Luglio 2021, n 105";
3. la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura "certificazione valida fino al "(indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);
4. dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
5. timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
6. numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

La presente, con la pubblicazione sul sito istituzionale www.isufol.net e sulla bacheca web del registro elettronico, vale come notifica.

Si allegano:

1. Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111;
2. Nota Ministero dell'Istruzione n. 1237 del 13 agosto 2021;
3. Circolare Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021;
4. Circolare Ministero Istruzione n.1260 del 30-08-2021 - Verifica della Certificazione verde COVID-19 del personale scolastico - Informazioni e suggerimenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Alessandra Marrata

Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi art.3 comma 2 D.Lgs.39/93